



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

NR. 13 DEL 26/04/2023

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di Aprile, alle ore 20:30, presso la Sala Consiglio, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
DELFINI MATTEO	X	
ROVERSELLI RICCARDO	X	
FILIPPUCCI CLAUDIO	X	
FAVA SARA	X	
SPELTA CLAUDIO	X	
VELLUTI GRAZIANO	X	
CASALI SIMONA	X	

Componente	Presente	Assente
FORNAROLI VERENA	X	
MAZZOCCHI GIULIA		X
PRADELLI ANNA	X	
CONTARDI ILARIA	X	
BARDELLA EMILIO	X	
SCOTTI ALBERTO	X	

Numero totale **PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE FONTANA CARMELO SALVATORE, Segretario Generale del Comune.

Il sig. DELFINI MATTEO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO CHE la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RILEVATO CHE l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTO CHE ARERA con deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, ha adottato il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

RILEVATO che ARERA con Determina n. 2/2021 ha provveduto, tra l'altro, a fornire, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la citata deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, con suddivisione dei costi tra parte fissa e variabile, fra le utenze domestiche e non domestiche e determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b dello stesso decreto;

TENUTO CONTO CHE le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento*

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, come convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, nel quale si prevede che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio digestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine TARI viene quindi disgiunto da quello del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;

RILEVATO CHE l'importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario per l'anno 2023 risulta pari ad € 380.936,00, di cui € 238.791,00,00 per costi variabili ed € 142.145,00 per costi fissi, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2021;

TENUTO CONTO CHE per l'anno 2023 i costi vengono pertanto distribuiti secondo i seguenti pesi percentuali:

- 69,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 31,00 % a carico delle utenze non domestiche.

TENUTO PRESENTE CHE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) adottate per le utenze domestiche e non domestiche sono determinate sulla base del PEF come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti;

RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, entro i limiti stabiliti dallo stesso D.P.R., come segue:

UTENZE DOMESTICHE COEFFICIENTI SCELTI

UTENZE	Ka (quota fissa)	Kb (quota variabile)		
		Min.	Max	Scelto
Nucleo da 1	0,84	0,6	1	0,6
Nucleo da 2	0,98	1,4	1,8	1,4
Nucleo da 3	1,08	1,8	2,3	1,8
Nucleo da 4	1,16	2,2	3	2,2
Nucleo da 5	1,24	2,9	3,6	2,9
Nucleo da 6 o più comp.	1,30	3,4	4,1	3,4

UTENZE NON DOMESTICHE COEFFICIENTI SCELTI

UTENZE NON DOMESTICHE		Kc QUOTA FISSA		Kd QUOTA VARIABILE	
		Min.-Max	Scelto	Min.-Max	Scelto
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51	0,51	2,60 - 4,20	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	0,80	5,51 - 6,55	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	0,63	3,11 - 5,20	5,20

4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	0,43	2,50 - 3,55	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	1,33	8,79 - 10,93	10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	0,91	6,55 - 7,49	7,49
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	1,00	7,82 - 8,19	8,19
8	Uffici, agenzie	1,00-1,13	1,13	8,21 - 9,30	9,30
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55-0,58	0,58	4,50 - 4,78	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	1,11	7,11 - 9,12	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52	1,52	8,80 - 12,45	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	1,04	5,90 - 8,50	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	1,16	7,55 - 9,48	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91	0,91	3,50 - 7,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	1,09	4,50 - 8,92	8,92
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	4,84	39,67 - 60,88	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	3,64	29,82 - 51,47	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	2,38	14,43 - 19,55	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,54	12,59 - 21,41	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06-10,44	6,06	49,72 - 85,60	49,72
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	1,64	8,56 - 13,45	13,45

CONSIDERATO CHE ai sensi del comma 666 dell'articolo 1 della legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504;

VISTO che le riduzioni tariffarie previste all'art. 16 del vigente regolamento TARI, sono finanziate all'interno del Piano Finanziario, mentre per le ulteriori riduzioni previste all'art. 17, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L.147/2013, si provvede alla copertura finanziaria attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del bilancio comunale, per un importo complessivo stimato in € 34.000,00;

RITENUTO inoltre di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2023 che, in ragione della regola di efficacia prevista al comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, seguirà la seguente cadenza temporale:

- emissione articolata in 2 rate con le seguenti scadenze:

RATA 1: 30/09/2023 nella misura del 50% del dovuto nell'anno 2022

RATA 2: 31/01/2024 a saldo dell'importo dovuto nell'anno 2023, con eventuale conguaglio su quanto già versato con la prima rata;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 che vengono allegati al presente atto;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con voti 8 favorevoli, 1 contrario (Contardi) , 3 astenuti (Pradelli, Bardella, Scotti), su 12 Consiglieri presenti con diritto di voto, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), così come risultano dall'allegato prospetto che costituisce **parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (allegato A)**;
3. di dare atto che le riduzioni tariffarie previste all'art. 16 del vigente regolamento TARI, sono finanziate all'interno del Piano Finanziario, mentre per le ulteriori riduzioni previste all'art. 17, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L.147/2013, si provvede alla copertura finanziaria attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del bilancio comunale, per un importo complessivo stimato in € 34.000,00;
4. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata dalla Provincia;
5. di stabilire i termini dell'emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta per l'anno 2023 in 2 rate con le seguenti scadenze, in ragione della regola di efficacia prevista al comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011:

RATA 1: 30/09/2023 nella misura del 50% del dovuto nell'anno 2022

RATA 2: 31/01/2024 a saldo dell'importo dovuto nell'anno 2023, con eventuale conguaglio su quanto già versato con la prima rata.
6. di dare atto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Delfini Matteo

IL SEGRETARIO
Fontana Carmelo Salvatore

TARIFFE TARI 2023

Utenze domestiche

NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/ANNO)
1 componente	€ 0,4396	€ 35,7981
2 componenti	€ 0,5129	€ 83,5289
3 componenti	€ 0,5652	€ 107,9910
4 componenti	€ 0,6071	€ 132,2143
5 componenti	€ 0,6490	€ 175,1124
6 o più componenti	€ 0,6804	€ 205,7794

- * al lordo dell'agevolazione 10% di cui all'art.17, comma 2, del vigente Regolamento comunale

Utenze non domestiche

Comuni Inferiori a 5.000 abitanti

	Categorie di attività	Quota fissa €/mq per classe	Quota variabile €/mq per classe
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,2913	€ 0,8740
2	Campeggi, distributori carburante	€ 0,4570	€ 1,3630
3	Stabilimenti balneari	€ 0,3599	€ 1,0821
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,2456	€ 0,7387
5	Alberghi con ristorante	€ 0,7597	€ 2,2745
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,5198	€ 1,5587
7	Case di cura e riposo	€ 0,5712	€ 1,7043
8	Uffici, agenzie	€ 0,6455	€ 1,9353
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 0,3313	€ 0,9947
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,6340	€ 1,8979
11	Edicola, farmacia tabaccaio, plurilicenze	€ 0,8682	€ 2,5908
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	€ 0,5941	€ 1,7688
13	Carrozzeria, autofficina elettrauto	€ 0,6626	€ 1,9728
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,5198	€ 1,5607
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,6226	€ 1,8562
16	Ristoranti, trattorie osterie e pizzerie	€ 2,7646	€ 8,2552
17	Bar, caffè pasticcerie	€ 2,0792	€ 6,2055
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,3595	€ 4,0683
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,8797	€ 2,6200
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	€ 3,4615	€ 10,3466
21	Discoteche e night club	€ 0,9368	€ 2,7989

- * al lordo dell'agevolazione 40% di cui all'art.17, comma 2, del vigente Regolamento comunale

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.